

ISTANZA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Spett.le Committente Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari Via Ospedale, 54 – Cagliari

c.a.: Il Responsabile del Procedimento S.C. Provveditorato e Economato Direttore Dr. ssa Maria Teresa Piras PEC: ser.provveditoratoeconomato@pec.aoucagliari.it (fornitura per il Laboratorio di Igiene Ambientale dell'A.O.U. di Cagliari)

Oggetto: Fornitura di "Materiale di consumo per il controllo di microbiologico" per un periodo di 4 anni con l'opzione di rinnovo per 1 anno, da destinare alle esigenze del Laboratorio di Igiene Ambientale dell'A.O.U. di Cagliari – delibera n. 1375 - Istanza di modifica del contratto dovuta all'imprevisto ed imprevedibile aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime

Protocollo: AWAN-0243/2018-1495

La scrivente Impresa BioMérieux Italia S.p.A., con sede legale in Via di Campigliano, 58 – 50012 Bagno a Ripoli (FI), nella persona del Legale Rappresentante, Chiara Brovero, in qualità di aggiudicataria del contratto di appalto avente ad oggetto: Fornitura di "Materiale di consumo per il controllo di microbiologico" per un periodo di 4 anni con l'opzione di rinnovo per 1 anno, da destinare alle esigenze del Laboratorio di Igiene Ambientale dell'A.O.U. di Cagliari

RILEVATO

Le attuali criticità operative connesse al contesto economico, geopolitico e sanitario internazionale determinano situazioni complesse anche nell'ambito dei contratti pubblici di appalto

I continui pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere.

In particolare, a partire dagli ultimi mesi dello scorso anno, si registra un significativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti talune importanti materie prime e, in particolare per quanto attiene al contratto in oggetto, l'acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i loro derivati, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, dichiarata ed accertata anche nelle sedi istituzionali, con grave pregiudizio economico per l'appaltatore;



A titolo meramente esemplificativo, si riportano alcune variazioni di prezzo ad oggi registrate per alcuni materiali, fermo restando che i dati sono in continua evoluzione e, pertanto, ci si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, anche in relazione ad altri materiali:

Bene/Servizio	Periodo di riferimento	% di aumento
PRODUZIONE DELL'INDUSTRIA, DELLE COSTRUZIONI E DEI SERVIZI	2021-10/2020-10	20,40%
COSTI TRASP SU IMPORTAZ.	2021/2020	4,30%
COMPONENTE ENERGETICA	2021/2020	20,20%
MATERIE PRIME INDUSTRIALI	2021/2020	43%
TRASPORTI	2021/2020	7%

CONSIDERATO CHE

La scrivente impresa è pertanto esposta a costi non prevedibili né programmabili che vanno ben oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale e/o normativa, poiché non si colloca nel quadro delle ordinarie oscillazioni dovute alle normali fluttuazioni del mercato, ma le travalica abnormemente.

Il contratto in oggetto non prevede una clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art 106, comma 1, lett a), del D.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO altresì CHE

L'articolo 106, comma 1, lett. c), del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016) consente, previa autorizzazione del RUP secondo le modalità previste dalla stazione appaltante di appartenenza, la modifica dei contratti di appalto in corso di validità, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui la necessità della stessa modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, a condizione che non venga alterata la natura generale del contratto.

La Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato come la pandemia abbia messo in luce che il principio della vincolatività del contratto – in forza del quale pacta sunt servanda – debba essere contemperato con l'altro principio del rebus sic stantibus, qualora per effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto si mostra sostanzialmente snaturato. Ciò, peraltro, anche in assenza di specifiche clausole al riguardo, in nome del generale principio di "buona fede", che si colloca tra i principi fondanti del nostro ordinamento sociale. La "buona fede", infatti, impone un comportamento corretto e cooperativo fra le parti al fine di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallinearne il contenuto alle mutate circostanze. Pertanto, la "buona fede" può salvaguardare il rapporto economico che le parti avevano originariamente inteso porre in essere, imponendo la rinegoziazione del contratto che si sia squilibrato, al fine di favorirne in tal modo la conservazione (cfr. Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, relazione tematica n. 56/2020 avente ad oggetto "Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale");

L'ANAC ha evidenziato che a causa della situazione bellica in Ucraina e del lockdown in Cina, le Amministrazioni, anziché risolvere i contratti con le proprie controparti, possono disporre la sospensione dei contratti, oppure rinegoziare i termini concordati per l'adempimento, ovvero ancora valutare la sussistenza dei presupposti per escludere l'applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale, raccomandando altresì alle Stazioni appaltanti l'opportunità di inserire nei



nuovi contratti clausole elaborate *ad hoc* per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l'opportunità di integrare anche i contratti in corso di validità con tali clausole (Delibera ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022)

in applicazione dell'art. 106 D.lgs. n. 50/2016

richiamato l'art. 1664 c.c., ritenuto applicabile anche agli appalti pubblici per effetto del richiamo di cui all'art. 30, comma 8, d.lgs. n. 50/2016

ed al fine di evitare la risoluzione contrattuale per l'ipotesi di cui all'art. 1467 c.c., proponendo invece di ricondurre ad equità le condizioni contrattuali ai sensi del comma 3 del medesimo articolo

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

si chiede.

di ricondurre il rapporto negoziale nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico da attuare, secondo il principio di "buona fede" ex art. 1375 c.c., operando una equa modificazione delle condizioni del contratto (adeguamento Istat da Dicembre 2018 ad Ottobre 2022: +14,90%), tenuto conto delle mutate condizioni economiche intercorse tra la data di stipulazione del contratto e la sua esecuzione, non rientranti nell'alea normale del medesimo, attraverso il **riconoscimento dei maggiori costi sopportati** - e di quelli che dovranno essere sostenuti fino all'ultimazione della fornitura, nei termini che risulteranno dalla documentazione giustificativa all'uopo prodotta

Con l'auspicio di un positivo riscontro alla presente, nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto, confidiamo nel tempestivo accoglimento della presente istanza.

A tale fine, si allegano i seguenti documenti:

1) Tabella prezzi

Prodotti	Prezzo offerto	Percentuale ISTAT	Prezzo aggiornato con l'ISTAT
20100 - API 20 E 25 gallerie	158,40 €	14,90%	182,00 €
20050 - API 20 NE 25 gallerie	176,80 €	14,90%	203,14€
20600 - API 20 STREP 25 gallerie	184,80 €	14,90%	212,34 €
20500 - API STAPH 25 gallerie	184,80 €	14,90%	212,34 €
20210 - API 20 C AUX 25 gallerie	185,60 €	14,90%	213,25 €
70402 - API TDA conf.2 Fiale	14,40 €	14,90%	16,55 €
70572 - API VP A + VP B CONF.2FIALE	14,40 €	14,90%	16,55 €
70442 - NIT 1 + NIT 2- 2CONF. DA 2FIAL	25,60 €	14,90%	29,41 €
70494 - API Zym A confez.da 2 fiale	16,00 €	14,90%	18,38 €
70493 - API Zym B confez.da 2 fiale	16,00 €	14,90%	18,38 €
70542 - JAMES REAGENT conf.2fiale	14,40 €	14,90%	16,55 €



Cordiali saluti

Data 14.12.2022

Firma

bioMérieux Italia S.p.A. Dr.ssa Chiara Brovero Procuratore Speciale

Chica Brovers